

Antiriciclaggio

In Italia la normativa in materia di antiriciclaggio si basa principalmente sul D. Lgs del 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, recante l'attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.



Le indicazioni sotto riportate hanno lo scopo di informare la Clientela sugli obblighi della normativa antiriciclaggio, sulle finalità che questa si prefigge e sulla assoluta riservatezza, prevista dalla legge, che contraddistingue l'utilizzo delle informazioni richieste.

Il riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro è un reato (art. 648 bis Codice Penale).

Può essere in sintesi definito come:

- sostituzione di denaro, beni o altre utilità, derivanti da attività criminali, con altro denaro o altri proventi;
- ostacolo all'identificazione della provenienza criminosa del denaro oggetto di sostituzione.

Inoltre, secondo il D. Lgs. 231/2007 (art. 2), le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

L'autoriciclaggio

La legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha inserito nel Codice Penale il reato di autoriciclaggio, disciplinato dall'art. 648 ter 1, che attribuisce rilevanza penale alla condotta di chi, dopo aver commesso un delitto non colposo da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede direttamente al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'antiriciclaggio e le assicurazioni

Le Imprese e le Agenzie di assicurazione rientrano tra gli "Intermediari Finanziari" ai sensi del D.Lgs. 231/2007, art.11 e sono quindi soggette agli obblighi di contrasto del riciclaggio qui di seguito riassunti.

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Gli obblighi di adeguata verifica della Clientela consistono nelle seguenti attività:

- identificazione e verifica dell'identità del Cliente, del Beneficiario, dell'eventuale Esecutore e dell'eventuale Titolare effettivo;
- acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e dell'operazione occasionale.

Le attività di adeguata verifica della Clientela vengono effettuate nei seguenti casi:

- quando si instaura un rapporto continuativo;
- quando viene eseguita un'operazione occasionale di importo pari o superiore a euro 15.000, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate.

INDICI DI ANOMALIA

Le Imprese e le Agenzie di assicurazione hanno l'obbligo di segnalare all'Autorità competente, con il vincolo della più assoluta riservatezza, le operazioni che presentino qualcuno degli indici di anomalia previsti dalla Banca d'Italia (Provvedimento della Banca d'Italia del 24/8/2010).

CONTANTE

Dal 1° Gennaio 2016 è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, quando il valore è pari o superiore a 3.000,00 euro (Legge 28 dicembre 2015 n. 208). Questo divieto non opera quando il trasferimento avviene tramite Banche, Poste Italiane S.p.a., Istituti di Moneta Elettronica e Istituti di Pagamento.

Vige il **divieto assoluto** per le Imprese e per le Agenzie di assicurazione di effettuare operazioni di qualsiasi genere nel ramo Vita utilizzando come mezzo di pagamento il denaro contante (Regolamento Isvap n. 5/2006 – art. 47, c.3).

La collaborazione richiesta al cliente

Per rispettare gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio è obbligatoria la collaborazione del Cliente che è tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, agli Agenti di assicurazione e/o ai loro collaboratori tutte le informazioni e i dati necessari ed aggiornati per consentire a questi ultimi di adempiere agli obblighi relativi alla normativa antiriciclaggio.

Si rammenta che in caso di rifiuto di fornire quanto sopra indicato, l'Agente, in qualità di intermediario che agisce per conto dell'Impresa di assicurazione, non potrà perfezionare alcun contratto Vita, né potrà svolgere alcuna operazione inerente a contratti dello stesso ramo (art. 23 del D. Lgs. 231/07).

Le Agenzie di assicurazione sono a disposizione per chiarire ogni dubbio.

